

a rafforzare gli strumenti internazionali di cooperazione e controllo per evitare uno sfruttamento illegale ed indiscriminato delle risorse naturali dei paesi africani che devono essere invece indirizzate allo sviluppo economico e sociale del continente africano e al benessere dei suoi popoli;

ad assumere iniziative politiche e diplomatiche affinché vengano raggiunti gli obiettivi sottoscritti nel settembre 2000 in sede del *Millenium round*.

(1-00375) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Cima, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Zanella, Cento, Bulgarelli, Lion, Grotto, Albertini, Rocchi, Boato, Rosato ».

(12 maggio 2004)

La Camera,

premesso che:

nel settembre 2000, in occasione del *Millenium round* svoltosi presso le Nazioni Unite, 189 Capi di Stato e di Governo hanno approvato la Dichiarazione del Millennio, un patto globale tra Paesi ricchi e Paesi poveri fondato sul reciproco impegno a fare tutto il necessario per costruire un mondo più sicuro, più prospero e più equo per tutti entro il 2015;

la dichiarazione ha individuato gli obiettivi da attuare entro il 2015 nell'eliminazione della povertà estrema e della fame, nell'eliminazione delle disparità fra i sessi, nella riduzione della mortalità infantile e materna, nel contrasto alle malattie che devastano intere regioni del pianeta, nella protezione dell'ambiente, nell'accesso per tutti all'educazione, alle cure sanitarie e all'acqua;

il rispetto degli impegni assunti nella dichiarazione riveste un'importanza cruciale per il continente africano, in cui le gravissime situazioni sociali, economiche e sanitarie impediscono la realizza-

zione di politiche di sviluppo che la stessa Africa ha dimostrato di voler perseguire attraverso accordi con i Paesi del G8 (Nepad-Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa);

nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (luglio-dicembre 2003), l'Associazione delle organizzazioni non governative italiane, aderendo all'invito contenuto nel Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Unpd) per una mobilitazione su scala mondiale, ha promosso una campagna nazionale al fine di richiamare le istituzioni e i Governi nazionali ad onorare gli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi del *Millennium round*;

dal 27 marzo 2004 al 4 aprile 2004, in occasione del IV *forum* dell'Alleanza mondiale delle città contro la povertà organizzato dalle Nazioni Unite, dal comune di Roma e dalla Tavola della pace, è stata promossa una vasta campagna di sensibilizzazione per promuovere la realizzazione degli obiettivi di sviluppo entro il 2015, intitolata per l'appunto « *No Excuse 2015* »;

l'impegno non è irraggiungibile, a patto che ci sia una vera volontà degli Stati e dei Governi di mettere in atto politiche efficaci per lo sviluppo e la lotta alla povertà;

per quel che riguarda l'obiettivo di riduzione della povertà e della fame, i dati del rapporto Unpd indicano che, ancora oggi, oltre 1,2 miliardi di persone, un quinto della popolazione mondiale, sopravvivono con meno di un euro al giorno e che il numero di persone che soffrono la fame, se si esclude la Cina, è aumentato. Nel continente africano la situazione è particolarmente grave, in quanto si stima che siano 800 milioni gli africani in stato di precarietà e che, di essi, 350 milioni siano estremamente poveri, mentre altri 200 milioni sono denutriti;

la mancanza di istruzione continua a privare gran parte della popolazione mondiale delle proprie potenzialità e,

come indicato dal rapporto, nei Paesi più poveri un bambino su cinque, pur in età per la scuola elementare, non la frequenta. Si stima che siano circa 115 milioni i bambini che non sono in grado di portare a termine un ciclo completo di istruzione primaria;

lo *status* delle donne, pur in presenza di un miglioramento negli ultimi decenni, continua a risentire di disuguaglianze di genere ancora molto diffuse e, ai tassi correnti, l'uguaglianza di genere, nel solo campo dell'istruzione, non sarà ottenuta fino al 2025, 20 anni dopo l'obiettivo fissato dal *Millennium round*. In particolare, nell'Africa sub-sahariana il numero delle ragazze escluse ogni anno dal sistema scolastico è passato dai 20 milioni del 1990 ai 24 milioni del 2002;

per quel che riguarda l'obiettivo di ridurre di due terzi, entro il 2015, il tasso di mortalità infantile, bisogna agire, in particolare, nei territori dell'Africa sub-sahariana, dove il tasso di mortalità infantile è il più alto del mondo, con 171 bambini che muoiono ogni mille. Nei medesimi territori si registra, poi, anche il più alto numero di decessi maternali legati a complicazioni insorte con la gravidanza o il parto. Ogni giorno nei Paesi in via di sviluppo muoiono 1.400 donne, oltre mezzo milione ogni anno;

le malattie, quali *Hiv/aids*, tubercolosi e malaria, hanno avuto l'impatto più devastante sulle politiche di sviluppo, uccidendo milioni di persone e colpendo duramente la capacità lavorativa dei Paesi in via di sviluppo. In Africa sono 28 milioni gli ammalati di *aids*, pari ai tre quarti dei malati complessivi nel mondo, e si calcola che tale situazione abbia ridotto la produttività dei Paesi africani del 50 per cento;

avere accesso all'acqua è indispensabile, ma essa non si traduce in migliori condizioni di salute se non si accompagna a misure igieniche e servizi di base indispensabili che, ad oggi, mancano, con la conseguenza che negli anni novanta il numero di bambini uccisi dalle malattie

legate alle cattive condizioni igieniche dell'acqua è stato superiore a quello delle persone uccise in tutti i conflitti armati, a partire dalla seconda guerra mondiale;

gli obiettivi del *Millennium round* riconoscono in maniera esplicita che si può eliminare la povertà solo attraverso una « *partnership* globale per lo sviluppo », che veda tutti i Paesi reciprocamente impegnati rispetto a responsabilità specifiche;

tale ultimo impegno, al contrario di quanto stabilito per gli altri obiettivi, non è accompagnato da scadenze specifiche, anche se riguarda azioni e scelte politiche fondamentali per il raggiungimento stesso degli obiettivi del *Millennium round*, in particolare per quel che riguarda l'impegno ad incrementare la qualità e la quantità degli aiuti allo sviluppo verso i Paesi più poveri;

in realtà, si tratterebbe di onorare l'impegno preso oltre trent'anni fa e ribadito anche durante la Conferenza di Monterrey del 2002 di destinare lo 0,7 per cento del proprio prodotto interno lordo alla cooperazione internazionale;

l'impegno a perseguire l'obiettivo di un rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e prodotto interno lordo pari allo 0,7 per cento era stato assunto dal Governo italiano pochi giorni prima della Conferenza di Monterrey, in occasione del Consiglio di Barcellona del marzo 2002. In quella sede l'Italia ha sottoscritto l'impegno dell'Unione europea di perseguire il raggiungimento di aiuto pubblico allo sviluppo pari allo 0,33 per cento del prodotto interno lordo entro il 2006;

gli ultimi dati disponibili della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli affari esteri, relativi all'anno 2002, indicano un aumento dell'impegno dell'Italia in aiuto pubblico allo sviluppo, che risulterebbe pari allo 0,20 per cento del prodotto interno lordo, circa 2.300 milioni di euro;

ciononostante, i dati relativi alla legge finanziaria per il 2004 rilevano una

tendenza opposta e incoerente con gli impegni assunti a livello internazionale. In tale legge, infatti, lo stanziamento previsionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo è ridotto allo 0,16 per cento del prodotto interno lordo;

in particolare, gli aiuti in favore dell'Africa hanno subito, dagli anni novanta ad oggi, un crollo del 50 per cento, passando dai 24,4 miliardi di dollari del 1989 ai 12,2 miliardi attuali;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad aumentare progressivamente gli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia in favore dei Paesi più poveri, al fine di destinarvi lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo entro il 2010, e, a tal fine, a rispettare l'impegno, assunto nelle sedi internazionali nel 2002, come obiettivo intermedio di destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo lo 0,27 per cento e lo 0,33 per cento del prodotto interno lordo, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006;

a rispettare gli impegni presi dall'Italia nel *Millenium round* di destinare adeguate risorse finanziarie all'Africa.

(1-00380) « Realacci, Sereni, Arrighi, Parolo, Mosella, Lupi, Boato,

Camo, Intini, D'Agrò, Pappaterra, Cima, Grotto, Nesi, Mazzuca Poggiolini, Pistone, Annunziata, Banti, Giovanni Bianchi, Bimbi, Burtone, Cardinale, Carra, Fanfani, Fioroni, Fistarol, Lusetti, Maccanico, Marcora, Meduri, Monaco, Morgando, Pistelli, Reduzzi, Ruggeri, Folena, Maurandi, Rotundo, Calzolaio, Tidei, Vigni, Abbondanzieri, Labate, Adduce, Grignaffini, Albonetti, Cialente, Tolotti, Crisci, Cennamo, Preda, Carboni, Angioni, Zannotti, Lucà, Panattoni, Piglionica, Gasperoni, Duca, Alberta De Simone, Battaglia, Capitelli, Paola Mariani, Crucianelli, Trupia, Giulietti, Grillini, Zunino, Cordoni, Lumia, Di Serio D'Antona, Ottone, Bellini, Melandri, Motta, Raffaella Mariani, Grandi, Diana, Mazzarello, Lucidi, Benvenuto, De Brasi, Vianello, Bonito, Siniscalchi, Tocci, Sandi, Ruzzante, Bielli, Mussi, Carbonella, Rosato ».

(14 giugno 2004)

**PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; VOLONTÈ; SINISCALCHI ED ALTRI; COLA; ANEDDA ED ALTRI; PISAPIA; PECORELLA; PISAPIA, GIULIETTI E SINISCALCHI; PISAPIA: NORME IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE, DI INGIURIA E DI CONDANNA DEL QUERELANTE (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355)**

**(A.C. 26 ed abb. — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-  
DUTA**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 241. — (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.»

1-ter. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART. 272. — (*Propaganda sovversiva o antinazionale*). — Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali co-

stituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ».

1-quater. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — (*Attentato contro la costituzione dello Stato*). — Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque. ».

1-quinquies. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 290. — (*Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano*). — Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Agli effetti della legge penale per « bandiera nazionale » si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale

sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni ».

1-*sexies*. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART. 293. — (*Circostanza aggravante*). — Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero. »

1-*septies*. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 299. — (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*). — Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

1-*octies*. Sono abrogati gli articoli 279, 291, 292, 292-*bis*, 652, 653, 654 e 655 del codice penale.

## 2. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 241. — (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche ».

1-*ter*. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Propaganda sovversiva o antinazionale*). — Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una

classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ».

1-*quater*. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — (*Attentato contro la costituzione dello Stato*). — Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque ».

1-*quinqies*. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 290. — (*Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano*). — Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Agli effetti della legge penale per « bandiera nazionale » si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni ».

1-*sexies*. Gli articoli 279, 291, 292, 292-*bis*, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati ».

## 2. 38. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. — L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 241. — (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). —

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche ».

**2. 31.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis — L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Propaganda sovversiva o antinazionale*). — Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

**2. 32.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). — Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque. »

**2. 33.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 290 — (*Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li*

*rappresentano*). — Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Agli effetti della legge penale per « bandiera nazionale » si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle istituzioni ».

**2. 34.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 293. — (*Circostanza aggravante*). — Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero. »

**2. 35.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 299. — (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*). — Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

**2. 36.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Gli articoli 241, 265, 266, 269, 272, 278, 279, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 342, 403, 404, 415, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.

**2. 39.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Gli articoli 241, 270, 272, 279, 283, 290, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.

**2. 40.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. Fino alla conclusione del procedimento giudiziario, è vietata la pubblicazione e diffusione, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, dei nomi dei magistrati che in esso esercitano o hanno esercitato le loro funzioni.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

**3. 01.** Mario Pepe.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. Fino all'apertura del dibattito, è vietata la pubblicazione e diffusione, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, dei nomi dei magistrati che esercitano o hanno esercitato le loro funzioni in un procedimento giudiziario.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

**3. 02.** Mario Pepe.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Garanzie di libertà per il giornalista). — 1. Non è consentito di-

sporre ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni nei confronti di giornalisti iscritti nel competente ordine professionale al fine di conoscere le fonti delle informazioni e notizie apprese nell'ambito dell'attività professionale.

2. In ogni stato e grado del procedimento il giudice dispone che la documentazione acquisita in violazione del comma 1 venga distrutta.

**3. 03.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. All'articolo 200, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale le parole: « iscritti nell'albo professionale » sono sostituite dalle seguenti: « e pubblicitari, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale ».

**3. 05.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale). — 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 271 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Non possono altresì essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200, comma 3, relativamente ai nomi delle persone delle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. ».

**3. 04.** Pisapia.

(A.C. 26 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 26 ed abb. — Sezione 3)****ARTICOLO 1 DEL TESTO  
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Modifiche alla legge  
8 febbraio 1948, n. 47).*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti INTERNET aventi natura editoriale ».

2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: « sono pubblicate » sono inserite le seguenti: « , senza commento, »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria della notizia cui si riferiscono. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono »;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, devono provvedere, a propria cura e spese, alla pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o

contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro due giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare riferimento allo scritto che l'ha determinata »;

d) al quinto comma, primo periodo, le parole: « trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « trascorso il termine di cui al secondo, terzo e sesto comma » e le parole: « in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quinto e sesto comma ».

3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — *(Risarcimento del danno)*. — 1. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.

2. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l'entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 30.000. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l'imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza esecutiva, al risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione ».

4. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *(Pene per la diffamazione)*. — 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. L'autore dell'offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.

4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari ».

5. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 1.

*(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).*

*Al comma 2, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: pubblicate fino a: si riferiscono con le seguenti: effettuate, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.*

**1. 101.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera b), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: con le stesse caratteristiche grafiche aggiungere le seguenti: , la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità.*

**1. 69.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: devono provvedere fino a: a tiratura nazionale con*

*le seguenti: provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa.*

**1. 66.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Pisapia.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: sette giorni.*

**1. 71.** Siniscalchi, Bonito, Giuliotti.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: deve inoltre fare aggiungere la seguente: chiaro.*

**1. 70.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: trascorso il termine di cui al secondo, al terzo e sesto comma con le seguenti: trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma e sostituire le parole: in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quinto e sesto comma con le seguenti in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma.*

**1. 102.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in modo che questo sia facilmente individuabile.*

**1. 72.** Fanfani.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente comma: « Il direttore ovvero l'editore che impedisce, ostacola o rifiuta la pubblicazione della rettifica risponde a titolo di concorso nel reato di cui all'articolo 595 del codice penale, qualora l'autore della pubblicazione o la parte offesa provino di averla invano richiesta e che la sua pubblicazione sia stata impedita dal direttore ovvero dall'editore. »

- 1. 61.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Grillini, Mancini.

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche, non pubblicano la smentita o la rettifica richiesta.

- 1. 100.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di ogni altro comportamento posto in essere dal responsabile, ritenuto idoneo a riparare in tutto o in parte la lesione dell'onore o della reputazione della persona offesa.*

- 1. 73.** Fanfani.

*Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: e se rispondente ai requisiti di legge.*

- 1. 62.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Grillini, Mancini.

*Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, sopprimere il comma 2.*

- 1. 74.** Fanfani.

*Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva.*

- 1. 76.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

- 1. 63.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Grillini, Mancini.

*Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. I contratti collettivi di lavoro regolano la responsabilità civile dell'editore nel caso di diffamazione a mezzo stampa.

- 1. 12.** Pisapia.

*Al comma 4, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa del pagamento di una somma.*

*Conseguentemente all'articolo 2,*

*al comma 2, capoverso ART. 594, primo comma, sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa;*

*al comma 3, capoverso ART. 595, primo comma, sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa;*

*al comma 3, capoverso ART. 595, terzo comma, sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.*

- 1. 64.** Pisapia.

*Al comma 4, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 30.000.*

**1. 77.** Fanfani.

*Al comma 4, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole: a euro 10.000 con le seguenti: a euro 15.000.*

**1. 78.** Siniscalchi, Bonito.

*Al comma 4, capoverso ART. 13, comma 2, sopprimere le parole da: e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99 fino alla fine del comma 2 del medesimo capoverso.*

**\*1. 67.** Pisapia.

*Al comma 4, capoverso ART. 13, comma 2, sopprimere le parole da: e, nelle ipotesi di cui all'articolo 99 fino alla fine del comma 2 del medesimo capoverso.*

**\*1. 79.** Fanfani.

*Al comma 4, capoverso ART. 13, sostituire il comma 3, con i seguenti:*

3. La pena è ridotta in misura non superiore a due terzi se l'autore dello scritto ha provveduto, ai sensi dell'articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.

3-bis. L'autore dell'offesa non è punibile in tutti i casi in cui si sia particolarmente ed efficacemente adoperato per riparare la lesione dell'onore o della reputazione altrui, conseguendone integralmente gli effetti.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, capoverso ART. 595, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero si sia particolarmente ed efficacemente adoperato per riportare la lesione dell'onore o della reputazione altrui, conseguendone integralmente gli effetti.*

**1. 80.** Fanfani.

*Al comma 4, capoverso ART. 13, sostituire il comma 3, con i seguenti:*

3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

1) se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 194, n. 47;

2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

3) se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

*3-bis.* Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la smentita o la rettifica di cui ai commi 1 o 2, sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

*3-ter.* Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata.

**1. 11.** Pisapia.

Al comma 4, capoverso ART. 13, comma 3, sostituire le parole: dell'offesa non è punibile se provvede con le seguenti: ovvero i soggetti di cui agli articoli 57 e 57-bis del codice penale non sono punibili se provvedono.

Conseguentemente, all'articolo 21 comma 3, capoverso ART. 595, quarto comma, sostituire la parola: pubblici con le seguenti: ovvero i soggetti di cui agli articoli 57 e 57-bis pubblicino.

**1. 81.** Siniscalchi, Bonito, Giulietti.

Al comma 4, capoverso ART. 13, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La non punibilità non si applica all'autore di due precedenti offese, rivolte allo stesso soggetto successivamente rettificata ai sensi dell'articolo 8.

**1. 82.** Siniscalchi, Bonito.

Al comma 4, capoverso ART. 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

**1. 60.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Grillini, Mancini.

**(Approvato)**

Al comma 4, capoverso ART. 13, comma 4, premettere le parole: Con la sentenza di condanna.

**1. 83.** Fanfani.

**(Approvato)**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« ART. 21 - (Competenza del giudizio).  
— 1. La cognizione dei reati commessi con

il mezzo della stampa e per via telematica appartiene al tribunale in composizione collegiale. L'azione penale non può essere esercitata con la citazione diretta a giudizio. »

**1. 68.** Pisapia.

**(A.C. 26 ed abb. — Sezione 4)**

#### ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Modifiche al codice penale).*

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57 — (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radio-televisiva o con altri mezzi di diffusione) — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo ».

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 594 — (Ingiuria). Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone ».

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 595 – (*Diffamazione*). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 3.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.500 a euro 5.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblici una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice penale.

Se l'offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate sino al triplo ».

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 2.

(*Modifiche al codice penale*).

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 57 del codice penale è abrogato.

**2. 44.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso ART. 57, primo periodo, dopo le parole:* di vigilanza ag-

*giungere le seguenti:* ovvero del rifiuto di pubblicare la rettifica con i requisiti richiesti dalla legge.

**2. 30.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Kessler, Magnolfi, Grillini, Mancini.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 241. – (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche ».

1-*ter*. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART. 272. – (*Propaganda sovversiva o antinazionale*). – Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ».

1-*quater*. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 283. – (*Attentato contro la costituzione dello Stato*). – Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque. ».

1-*quinquies*. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 290. — (*Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano*). — Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Agli effetti della legge penale per « bandiera nazionale » si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni ».

1-*sexies*. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente

« ART. 293. — (*Circostanza aggravante*). — Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero. »

1-*septies*. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 299. — (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato*). — Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

1-*octies*. Sono abrogati gli articoli 279, 291, 292, 292-*bis*, 652, 653, 654 e 655 del codice penale.

## 2. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 241. — (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche ».

1-*ter*. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Propaganda sovversiva o antinazionale*). — Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ».

1-*quater*. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — (*Attentato contro la costituzione dello Stato*). — Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque ».

1-*quinquies*. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 290. — (*Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano*). — Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Agli effetti della legge penale per « bandiera nazionale » si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni ».

1-*sexies*. Gli articoli 279, 291, 292, 292-*bis*, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati ».

**2. 38.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. — L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 241. — (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche ».

**2. 31.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis* — L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 272. — (*Propaganda sovversiva o antinazionale*). — Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta

di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

**2. 32.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 283. — (*Attentato contro la Costituzione dello Stato*). — Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque. »

**2. 33.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 290 — (*Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano*). — Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Agli effetti della legge penale per « bandiera nazionale » si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle istituzioni ».

**2. 34.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 293. — (Circostanza aggravante). — Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero. »

**2. 35.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 299. — (Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). — Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

**2. 36.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Al comma 2, capoverso ART. 594, primo comma, sostituire le parole: fino a euro 1.500 con le seguenti: da euro 200 a euro 2.000.*

**2. 46.** Siniscalchi, Bonito.

*Al comma 2, capoverso ART. 594, primo comma, sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 5.000.*

**2. 45.** Fanfani.

**(Approvato)**

*Al comma 2, capoverso ART. 594, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, per le modalità e l'intensità dell'offesa abbia causato una sofferenza particolarmente grave.*

**2. 47.** Fanfani.

*Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 595 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:*

*Conseguentemente al medesimo comma, capoverso « ART. 595 », sopprimere il sesto comma.*

**2. 100.** La Commissione.

*Al comma 3, capoverso ART. 595, primo comma, sostituire le parole: fino ad euro 3.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 4.000.*

**2. 48.** Siniscalchi, Bonito.

*Al comma 3, capoverso ART. 595, primo comma, sostituire le parole: fino a euro 3.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 6.000.*

**2. 49.** (Testo modificato nel corso della seduta). Fanfani.

*Al comma 3, capoverso Art. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 8.000.*

**2. 101.** La Commissione.

*Al comma 3, capoverso ART. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 25.000.*

**2. 50.** Fanfani.

*Al comma 3, capoverso ART. 595, terzo comma, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 3.000 a euro 5.000.*

**2. 51.** Siniscalchi, Bonito.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 596. — (*Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione*). — Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo.

**2. 42.** Pisapia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 596, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione »;

b) al primo comma è soppressa la parola « non ».

**2. 41.** Pisapia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa.

**2. 43.** Pisapia.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli articoli 241, 265, 266, 269, 272, 278, 279, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 342, 403, 404, 415, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.

**2. 39.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli articoli 241, 270, 272, 279, 283, 290, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.

**2. 40.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Al comma 3, capoverso ART. 595, sopprimere il quinto comma.*

**2. 54.** Fanfani.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Tempi di adozione del decreto ministeriale riguardante il cosiddetto « contratto di inserimento »)**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante « Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 », definisce la figura del « contratto di inserimento », teso a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di persone;

tra queste categorie rientrano, individuate al comma 1, lettera e), dello stesso articolo 54, « donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile »;

il termine di sessanta giorni previsto per l'emanazione del decreto risulta essere stato abbondantemente superato;

il mancato rispetto di tale termine, sebbene non perentorio, fa sì che le donne aventi diritto si trovano, di fatto, escluse

dall'applicazione del contratto di inserimento, a vantaggio delle altre categorie immediatamente desumibili dalla norma;

le forme di incentivazione all'assunzione esplicano il loro effetto maggiore proprio nella fase di prima applicazione e, pertanto, le categorie escluse in tale momento perdono gran parte dei positivi effetti dell'istituto;

la categoria gravemente danneggiata dal ritardo è proprio quella delle donne residenti nelle regioni dove esse necessitano di maggior tutela per l'inserimento nel mondo del lavoro, come espresso dallo stesso spirito della norma –:

per quale motivo non sia ancora stato adottato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 2003;

quali siano i tempi previsti per l'adozione di tale decreto.

(2-01312) « Cossa, Marras, Boato ».

(28 settembre 2004)

**(Sezione 2 – Iniziative a favore del personale impiegato nei centri di permanenza temporanea con particolare riferimento al centro di « S. Anna » di Isola Capo Rizzuto – Crotone)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

il centro di permanenza temporanea « S. Anna » di Isola Capo Rizzuto (Crotone), inaugurato nel mese di gennaio 2004, nonostante sia una struttura nuovissima e

di recentissima realizzazione, presenta diversi disservizi e problemi igienico-sanitari;

oltre allo stato di disagio e di malessere dei cittadini stranieri che sono ospitati in attesa che siano realizzati i dovuti accertamenti sulla loro identità, vi è anche quello denunciato dai lavoratori di polizia del XII reparto mobile di Reggio Calabria, che prestano la propria attività per le esigenze connesse ai servizi di vigilanza del nuovo centro;

presso il suddetto centro si alternano, con turni di quindici giorni, circa 36 lavoratori investiti del compito primario di effettuare il servizio di controllo dell'intera struttura, in cui sono accolti i cittadini extracomunitari entrati clandestinamente nel nostro Paese ed in attesa dell'espletamento delle pratiche burocratiche che li porteranno ad essere espulsi dal territorio nazionale o a vedersi riconosciuta la possibilità di restarvi;

la precaria situazione logistico-strutturale, che sia gli ospiti che gli agenti devono sopportare, non garantisce gli *standard* minimi di sicurezza e vivibilità e non consente al personale di operare in condizioni ottimali;

in particolare, i lavoratori del XII reparto mobile di Reggio Calabria presso il centro di permanenza temporanea « S. Anna » hanno denunciato che la palazzina alloggio del personale, che si trova all'interno del centro e, quindi, a diretto contatto con i soggetti da sorvegliare, è priva di servizi antincendio, le strutture ospitanti gli agenti sono prive di collegamenti telefonici con l'esterno, per consumare i pasti i lavoratori sono costretti a raggiungere l'abitato di Crotona, distante circa 15 chilometri, ove c'è stato un *self-service* convenzionato, le condizioni igieniche all'interno delle palazzine sono pessime (i servizi igienici sono in condizioni disastrose), i riscaldamenti non funzionano a causa del mancato rifornimento del combustibile per la caldaia;

il funzionamento dei centri di permanenza temporanea è disciplinato dagli

articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, ai sensi dei quali dovrebbe essere assicurata e garantita, oltre all'assistenza e al rispetto della dignità, anche i servizi sanitari essenziali, nonché la comunicazione con l'esterno;

va, inoltre, evidenziato lo stato di tensione in cui gli agenti di polizia sono costretti ad operare, dal momento che gli extracomunitari ospitati, che hanno raggiunto l'Italia con la speranza di una vita migliore, qualora percepiscano il pericolo di un rimpatrio, potrebbero porre in essere tentativi di aggressione o di fuga, come già accaduto di recente nel centro crotonese e in altri centri di accoglienza;

sono centinaia i clandestini che sbarcano quotidianamente sulle coste siciliane e calabresi e attualmente la procedura prevede che tutti gli stranieri così arrivati sul nostro territorio vengano dislocati, in attesa di una loro identificazione, nei centri di permanenza temporanea, strutture che ormai versano in una situazione di emergenza, dal momento che i livelli massimi di capienza sono stati superati;

ad un aumento delle persone ospitate nel centro corrisponde la necessità di un aumento dell'organico, poiché il personale attualmente impiegato nei centri di accoglienza temporanea non riesce a far fronte alle crescenti esigenze operative —:

quali iniziative intenda adottare per superare lo stato di disagio e di malessere in cui si trova il personale impegnato nei centri di accoglienza temporanea, in particolare quello esistente presso il centro di permanenza temporanea « S. Anna », e consentire ad esso di operare nel rispetto dei più elementari *standard* di sicurezza;

se non si ritenga di assicurare ai cittadini stranieri ospitati presso i centri, durante il periodo di attesa e di espletamento delle pratiche necessarie, condizioni di vita normali, dignitose e accettabili;

se non sia opportuno provvedere all'adeguamento dell'organico in coerenza con le accresciute esigenze operative, al rafforzamento della dotazione dei mezzi e alla razionalizzazione delle forme di impiego del personale utilizzato per gli accompagnamenti.

(2-01336) « Dorina Bianchi, Volontè ».

(12 ottobre 2004)

**(Sezione 3 – Annuncio dell'intenzione dell'Enel di abbandonare il progetto di ambientalizzazione della centrale di Porto Tolle – Rovigo)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

con un'intervista rilasciata al settimanale *Panorama* negli ultimi giorni del mese di agosto 2004, l'amministratore delegato dell'Enel s.p.a. ha dichiarato l'intenzione della società elettrica di abbandonare il progetto di ambientalizzazione predisposto per la centrale Enel di Porto Tolle (Rovigo), individuando nel carbone il nuovo elemento di alimentazione della centrale medesima;

sul progetto di ambientalizzazione della centrale di Porte Tolle si era riscontrato e costruito un largo consenso, che aveva coinvolto le istituzioni locali, dal comune all'amministratore provinciale, alla regione Veneto;

il progetto di ambientalizzazione, dopo oltre due anni, ha concluso recentemente e positivamente il proprio *iter* di valutazione, ottenendo l'approvazione da parte della commissione « via » presso il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

proprio le amministrazioni locali polesane avevano accettato il progetto di ambientalizzazione, ponendo come determinante un termine temporale chiaro (2018) per la dismissione dello stabilimento di Porto Tolle, tenendo conto che nell'area del delta del Po e su tutto il territorio del comune di Porto Tolle è stato istituito il Parco regionale del delta del Po e, pertanto, le amministrazioni locali intendono riconvertire l'economia dell'area con attività più coerenti e lineari con la naturale vocazione del territorio –:

se il Governo (anche in qualità di azionista di maggioranza dell'Enel) fosse a conoscenza della decisione del dottor Scaroni;

quali siano le reali motivazioni dell'abbandono del progetto di ambientalizzazione;

quali iniziative intendano assumere o proporre a Enel s.p.a. per un maggior rispetto e coinvolgimento delle istituzioni locali;

quali linee il Governo intenda indicare e seguire al fine di trovare il giusto equilibrio tra domanda energetica nazionale e tutela ambientale, in particolare delle aree destinate a parco.

(2-01329) « Frigato, Boccia ».

(7 ottobre 2004)

